

DA PIETRO LEOPOLDO...
... ALL'ATTUALE QUESTIONE DEI PICCOLI COMUNI



Carta della Comunità di Montecatini, sec. XVIII

A PROPOSITO DELL'ACCORPAMENTO DEI PICCOLI COMUNI

A seguito delle fusioni approvate da leggi regionali nel primo semestre 2016, con la soppressione di 75 Comuni, dal 1° luglio il numero dei Municipi italiani da 8.046 è sceso a 7.998.

Di questi, ben 5.584 – ossia il 69,82% del totale – appartengono alla categoria dei cosiddetti “piccoli Comuni”, avendo una popolazione residente inferiore a 5.000 abitanti.

A detenere il record di diffusione di tale realtà è il Piemonte con ben 1.067 piccoli Comuni, seguito dalla Lombardia con 1.061.

Ed ancora, secondo recenti dati Istat, le entità comunali cosiddette “piccolissime”, ossia quelle con meno di 150 residenti, ammontano a circa 140. Il più piccolo per popolazione risulta essere, al 29 febbraio 2016, un Comune montano della provincia di Lecco, Monterone, che a fronte di una superficie di 13,71 Km² annovera appena 33 abitanti. Di poco superiore è la popolazione di Moncenisio (To) dove su un territorio alpino di 4,50 Km² risiedono 36 persone.

Il più piccolo Comune italiano per estensione territoriale lo troviamo invece in Campania, dove Atrani in provincia di Salerno concentra i suoi 845 abitanti in soli 0,12 Km².

Da questi dati risulta evidente la necessità di una razionalizzazione dell'ordinamento amministrativo del territorio nazionale, su cui fra l'altro si dibatte da anni.

A prescindere da un eventuale riordino regionale e/o dalla travagliata abolizione, tutt'ora in essere, delle province, è la fusione e quindi la riduzione del numero degli enti territoriali di base ad essere oggetto di attenzione e controversie: una questione che, a mio avviso, dovrà essere affrontata tenendo comunque conto della necessaria omogeneità dei caratteri economici, storici e socio-culturali delle comunità interessate, affinché l'aggregamento possa rivelarsi produttivo e indolore.

In Italia, d'altra parte, il tema dell'accorpamento dei Comuni non è affatto nuovo al dibattito politico-istituzionale.

Già nel 1860, infatti, nell'ambito di una generale riforma dell'ordinamento amministrativo il ministro dell'Interno del primo governo Cavour, Carlo Luigi Farini, propose un progetto per l'unificazione dei Municipi con una popolazione inferiore ai 1.000 abitanti. La mozione, tuttavia, non ebbe seguito e la stessa commissione legislativa chiamata alla sua elaborazione ne respinse i contenuti più innovativi. Il progetto fu poi ripreso anche da Marco Minghetti, uno dei leader della Destra Storica, ma non ebbe esiti migliori.

Sta di fatto che l'unico processo di razionalizzazione del numero dei Comuni giunto a compimento nel Regno d'Italia risale al ventennio fascista.

Con l'emanazione del Regio Decreto legge 17 marzo 1927 n. 383, a ben sessantasette anni di distanza dal tentativo Farini, il Governo fu investito dell'incarico di avviare entro il biennio successivo – quindi con scadenza al 31 marzo 1929 – una “revisione generale delle circoscrizioni comunali per disporne l'ampliamento, la riunione o comunque la modificazione”.

Per attuarla, la norma prevedeva che non occorresse nemmeno osservare la procedura prescritta dalla Legge comunale e provinciale; cosa che comportò, nel complesso, l'unione, la soppressione o l'aggregazione d'imperio di 2.184 piccoli Comuni.

Con l'entrata in vigore del Testo Unico della Legge comunale e provinciale di cui al Regio Decreto 3 marzo 1934 n. 383, si stabilì quindi – sempre che le condizioni topografiche lo consentissero – la facoltà di accorpare i Comuni con popolazione inferiore ai 2.000 abitanti, qualora fossero mancati i mezzi per provvedere adeguatamente ai pubblici servizi o su esplicita richiesta dei podestà.

Il numero delle amministrazioni municipali che nel 1921 aveva raggiunto la cifra record di 9.195, nell'anno 1936 era stato ridimensionato a 7.339 (il numero più basso in assoluto – 7.311 – lo si rileva, tuttavia, nel 1931).

Fu poi prerogativa dello Stato repubblicano, a sei anni dalla sua costituzione, restituire ai Comuni accorpati o soppressi in era fascista la possibilità di ricostituirsi anche in assenza del requisito minimo demografico. Con l'applicazione della Legge 15 febbraio 1953 n. 71, fu così smantellata la massiccia opera di accorpamento coattivo posta in essere ad iniziare dal 1927. Tuttavia, da allora, prese avvio una pratica di tutt'altro segno, tendente – per motivi facilmente intuibili – alla istituzione di nuovi Municipi. Se infatti, secondo le elaborazioni Istat, i Comuni in Italia nel 1861 ammontavano a 7.720, al 30 giugno 2011 se ne contavano 8.092: un aumento di 372 unità in 150 anni di storia nazionale.

Negli ultimi tempi si è riaccesa l'attenzione sul tema di un riordino istituzionale che oltre al maldestro atto di abolizione delle province prevede la drastica riduzione del numero dei Comuni con meno di 5.000 abitanti. Un dibattito acceso sull'opportunità dell'unione o della fusione di piccole entità amministrative, soprattutto se dovute ad imposizione. Ad oggi i pochi tentativi di accorpamento non sempre sono andati a buon fine, ed anche l'unione di più enti per una gestione associata di funzioni e/o servizi di competenza comunale, non sembra al momento rappresentare la soluzione più idonea ad attutire il peso della frammentarietà che caratterizza il territorio nazionale.

Il processo di riforma che riguarda i piccoli Comuni impone, quindi, alcune riflessioni in ordine alle modalità e alla portata delle innovazioni che, razionalmente ed in modo compiuto, dovranno ridisegnare l'architettura del sistema istituzionale italiano.

E che s'imponga la necessità di rivedere l'organizzazione amministrativa locale credo sia, oggettivamente, un dato di fatto, visto come, soprattutto in alcune regioni del Nord forse ancora vincolate agli schemi del vecchio municipalismo medievale, il territorio risulti frazionato all'eccesso in tanti micro-comuni.

La Lombardia, ad esempio, su una superficie di 23.863 Km² conta oggi 1.527 Comuni. E così il Piemonte, dove 1.202 Municipi amministrano un territorio di 25.402 Km², oppure la Liguria in cui 235 amministrazioni comunali gestiscono un territorio di soli 5.092 Km². A queste regioni, che sono le più frammentate d'Italia, fa seguito il Veneto con 576 Comuni, e poi la Campania con 550, la Calabria con 409, la Sicilia con 390.

La Toscana, con un territorio di 22.990 Km² suddiviso in 279 Comuni, risulta essere, invece, la regione con più bassa ripartizione amministrativa. Condizione che è grosso modo frutto dell'organizzazione del governo territoriale voluta circa 235 anni fa dal giovane granduca Pietro Leopoldo (1747-1792).

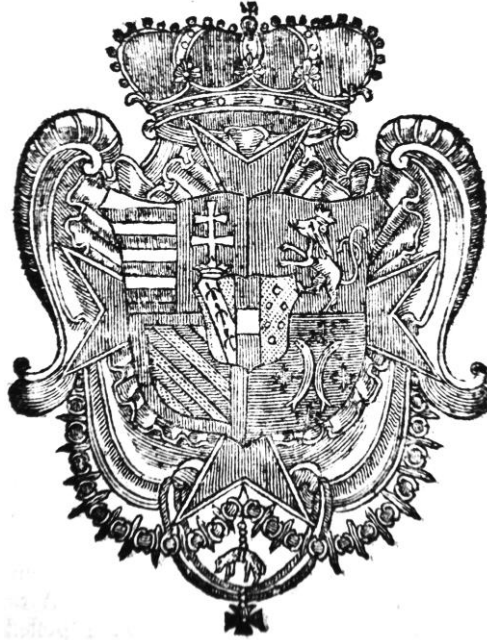
Nel solco del riformismo leopoldino tendente al decentramento dei poteri, nel 1771 fu avviato un radicale processo di ristrutturazione delle circoscrizioni comunali che vennero adeguate ai nuovi equilibri della realtà geografica, economico-sociale, demografica ed insediativa, mediante un razionale accorpamento delle numerosissime piccole comunità – i cosiddetti comunelli – in poco più di 200 Comuni, promuovendo a capoluogo i centri emergenti.

Istituita nel marzo 1771 una apposita Giunta presieduta da Pompeo Neri (1706-1776), la riforma dell'ordinamento amministrativo del granducato, valida inizialmente per Volterra, interessò pian piano tutto il territorio, allorché nel 1783 fu estesa anche alla Maremma.

Con regolamento del 21 settembre 1772 fu istituita a Volterra la prima Comunità leopoldina.

Due anni più tardi fu la volta di Montecatini, cui di seguito faccio riferimento.

Con motuproprio di Pietro Leopoldo, il 29 settembre 1774 fu costituita la Comunità di Monte Catini di Val di Cecina. Nel Regolamento emesso il 1° aprile ed entrato giuridicamente in vigore il 1° giugno del 1776 il Granduca stabiliva che le comunità di Gello, Querceto, Sassa e Mazzola andavano a far parte della nuova Comunità di Monte Catini.



PIETRO LEOPOLDO

PER GRAZIA DI DIO

PRINCIPE REALE D'UNGHERIA E DI BOEMIA

ARCIDUCA D'AUSTRIA

GRANDUCA DI TOSCANA &C. &C. &C.

In aumento, e dichiarazione del Regolamento generale per le Comunità del Distretto Fiorentino del 29 Settembre 1774 ordiniamo che rispetto alla nuova Comunità di Monte Catini di Val di Cecina si osservi quanto appresso.

- I. Primieramente per Comunità di Monte Catini di Val di Cecina a tutti gli effetti voluti, e dipendenti dalle presenti ordinazioni Vogliamo che in avvenire s'intendano tutti gli interessi, persone, e cose comprese nell'estensione del Territorio descritto, o che a forma delle Leggi, ed ordini veglianti fosse da ascriversi all'Estimo di Monte Catini di Val di Cecina, o sia il compreso degli infrascritti Comuni e loro rispettivi popoli, o Parrocchie cioè

COMUNI.

1. Monte Catini di Val di Cecina
2. Querceto
3. Sassa
4. Gello
5. Mazzolla

POPOLI, O PARROCCHIE.

- Pieve di S. Biagio.
Pieve di S. Gio. Battista.
Pieve di S. Martino.

Pieve di S. Lorenzo.

- II. E siccome sino al presente i Comuni suddetti sono stati considerati e trattati nelle particolari amministrazioni loro commutative, come tante distinte aziende o patrimoni diversi, e separati fra loro, così di nostro Motuproprio e con piena cognizione di negozio di tutti i Comuni suddetti facciamo in vigore dei presenti ordini un sol corpo economico, ed una sola nuova Comunità ed azienda, tanto per le partite attive, che passive, e rispettivamente di entrata, e di uscita a tutti gli effetti di Amministrazione, e dipendenza comunitativa.
- III. E fermo stante quanto sopra Vogliamo, ed Ordiniamo che tutti gli assegnamenti, e beni che hanno attualmente, e che in avvenire acquistassero i luoghi, o Comuni soprannominati, e riuniti, e destinati a costituire la nuova Comunità di Monte Catini di Val di Cecina debbano andare a beneficio promiscuo, e scambievole, ed erogarsi unitamente, ed in Comune nella soddisfazione di tutti gli obblighi, pesi, e bisogni della nuova Comunità predetta circoscritta come sopra, e che all'incontro ogni mancanza di assegnamento, che potesse risultare annualmente per formare la somma necessaria per supplire agli obblighi, e bisogni suddetti si debba con perfetta eguaglianza, e con una istessa proporzione posare, e repartire sopra tutti i possessori di beni stabili compresi nel Territorio della nuova Comunità di Monte Catini di Val di Cecina formata, e riunita come sopra, e descritti, o da descriversi secondo gli ordini veglianti agli Estimi o Catasti di Estimo della medesima.
- IV. La nuova Comunità di Monte Catini di Val di Cecina dovrà essere rappresentata da una Magistratura con titolo di Gonfaloniere, e Priori, ed alla medesima intendiamo che vengano conservate, e mantenute tutte le prerogative, facoltà, ed autorità, di cui a forma degli ordini veglianti sino al presente avesse goduto la Comunità predetta nei Corpi delle sue Magistrature comunitative con titolo di Gonfaloniere, Rappresentanti, ed Aggiunti, e così pure gli altri Comuni e compresi nella medesima, e nominati nell'Articolo precedente nei corpi dei loro rispettivi Rappresentanti, salvo quanto sarà detto qui appresso del nuovo Consiglio generale, che verrà stabilito per il miglior servizio, e governo delle cose comunicative.
- V. La predetta Magistratura sarà composta, e formata di cinque soggetti cioè di un Gonfaloniere, e quattro Priori.
- VI. Prescriviamo perciò che s'istituisca una borsa con nome borsa del Gonfaloniere e Priori, ed in essa si dovranno includere in tante cedole, o polizze distinte i nomi di tutti i Possessori di beni stabili situati nel Territorio della nuova Comunità di Monte Catini di Val di Cecina circoscritta come sopra all'Articolo I., e descritti, o da descriversi a tenore delle Leggi veglianti agli Estimi, o siano Catasti di Estimo dei Comuni costituenti ora la Comunità suddetta, purché i detti beni portino almeno, in una, o più partite, ed in uno, o più catasti dei Comuni suddetti, la somma di lire cento venti di massa maggiore di moneta di estimo al catasto di Monte Catini di Val di Cecina, o sivero agli estimi degli altri Comuni tanta somma o massa di possessione, che venga ad essere equivalente alle suddette lire cento venti di massa maggiore al catasto di estimo di Monte Catini di Val di Cecina.
- VII. E atteso l'essere stata riconosciuta qualche difformità tra gli estimi dei Comuni nominati di sopra, nella valutazione delle monete di conto praticate nei libri, o catasti suddetti, e nelle riduzioni delle loro rispettive masse dalla maggiore alla minore, perciò si rende necessario l'uniformare per ragguaglio la valuta delle monete medesime, e rilevarne una Comune, che serva di misura uniforme a tutte le operazioni, le quali debbono aver per dato l'ammontare dell'estimo, e specialmente all'oggetto di repartire con egual proporzione le Imposizioni

- comunicative, al quale effetto si dovranno osservare le Istruzioni, che con nostra approvazione saranno date dal Senator Soprassindaco, e Soprintendente della Comunità.
- VIII. Ed essendo noi stati informati, come i due Comuni di Gello, e di Mazzolla compresi nella nuova Comunità di Monte Catini di Val di Cecina non hanno alcun catasto regolare dei terreni, o beni stabili situati nei loro rispettivi Territori, ed i quali servino di proporzione e regola costante al reparto delle Imposizioni comunitative, perciò dichiariamo esser di nostra precisa volontà che nei suddetti due Comuni si formino gli opportuni libri di descrizioni dei terreni, o siano catasti di estimo, adattati al fine di repartire sopra i possessori dei medesimi con regola costante, e con le dovute proporzioni quelle rate, o rispettive tangenti d'Imposte comunitative della nuova Comunità di Monte Catini di Val di Cecina, che si dovranno esigere sopra di essi a forma del presente Regolamento, come verrà specificato qui appresso.
- IX. E siccome desideriamo che i suddetti estimi, o catasti vengano formati con ogni possibile sollecitudine, perciò all'oggetto di affrettarne l'esecuzione, e l'adempimento, vogliamo che sino a tanto che non saranno formati i suddetti nuovi catasti, restino sospesi dal diritto di essere ammessi nella borsa del Gonfaloniere, e Priori della nuova Comunità di Monte Catini di Val di Cecina, come pure nell'altra borsa del Consiglio generale, che verrà istituito qui appresso i Possessori di beni stabili nei due Comuni suddetti di Gello e di Mazzolla, ancorché la loro possessione, o per via di perizia, o per qualunque altro mezzo venisse giustificata per equivalente alla quantità di lire cento venti di massa maggiore al catasto di estimo del Comune di Monte Catini di Val di Cecina prescritta sopra all'Articolo VI., come condizione ad ammettere i possessori nella borsa della Magistratura della nuova Comunità suddetta.
- X. In conseguenza di quanto sopra vogliamo che rapporto ai possessori nei tre Comuni di Monte Catini, Querceto, e Sassa, i quali sono per adesso i soli abilitati a poter risiedere nel Magistrato, e nel Consiglio generale della nuova Comunità di Monte Catini di Val di Cecina per sino a tanto che siano formati gli estimi, e catasti ordinati di sopra, resti sospeso, e da non doversi attendere qualunque divieto da risiedere, o esercitare le incumbenze dei Magistrati, o Ufizi comunitativi; e ciò determiniamo atteso lo scarso numero dei capaci di essere imborsati come sopra nella situazione attuale.
- XI. Vogliamo per altro che sia lecito ammettere nella borsa suddetta del Magistrato comunitativo di Monte Catini di Val di Cecina tutti quelli, che per i tempi anderanno giustificando per gli altri della Cancelleria comunitativa, ed avanti il Magistrato suddetto di avere i loro beni stabili già descritti, ed estimati per la somma corrispondente a quella notata di sopra di lire cento venti di massa maggiore dell'estimo del Comune di Monte Catini di Val di Cecina, e che in conseguenza si siano così resi abili ad essere imborsati e risiedere come sopra.
- XII. Ordiniamo ancora che dentro il termine di un anno da principiare a decorrere dal giorno, nel quale dovrà avere effetto il presente Regolamento siano formate le descrizioni, o siano catasti di estimo di tutti i beni stabili compresi nei Territori dei due Comuni suddetti che sono attualmente mancanti dei libri, o catasti soprannominati, in forma tale che questi nuovi estimi, o catasti servino a tutte le operazioni, alle quali rispettivamente dovranno servire gli estimi degli altri Comuni a forma delle presenti ordinazioni.
- XIII. Dalla suddetta borsa del Gonfaloniere, e Priori si dovranno estrarre ogni anno cinque polizze, o siano cedole, e il primo di quelli così estratti sia il Gonfaloniere, e gli altri quattro tratti dopo siano i Priori.

- XIV. Nella predetta borsa dovranno essere imborsati con tutti gli altri suddetti possessori anche i luoghi pii, e corpi laicali, le Comunità, ed altri possidenti beni stabili, il Fisco, la Religione di S. Stefano, le Commende, ed il nostro Scrittoio delle Possessioni, e precisamente tutti i nomi delle Chiese, Monasteri, Conventi e Benefizj che sieno in possesso di beni stabili descritti, o da descriversi in conseguenza delle presenti disposizioni agli estimi, o catasti di estimo dei Comuni predetti con la qualità di massa fissata sopra all'Articolo VI.
- XV. I possessori poi per minor somma, o quantità di beni a estimo di quella rispettivamente prescritta di sopra per l'ammissione nella borsa suddetta dovranno essere esclusi dalla medesima, ma non per questo tali possessori saranno esenti dal concorrere, e contribuire per la loro tangente a quelle Imposte, che in futuro potessero venir fatte dalla nuova Comunità di Monte Catini di Val di Cecina a forma dei presenti ordini.
- XVI. Il Consiglio generale della nuova Comunità di Monte Catini di Val di Cecina sarà formato dai Residenti nel suddetto Magistrato, ed insieme di 12 Consiglieri gli uni, e gli altri in sufficiente numero adunati, volendo che dall'unione dei suddetti due corpi venga formata una sola Magistratura con titolo di Consiglio generale.
- XVII. Per la creazione, ed estrazione dei 12 soggetti, che dovranno risedere nel Consiglio generale insieme col Magistrato del Gonfaloniere, e Priori, ordiniamo che si formi una borsa generale, nella quale si dovranno includere in tante cedole, o polizze distinte i nomi di tutti i possessori di beni stabili situati nel territorio della nuova Comunità di Monte Catini di Val di Cecina, e descritti, o da descriversi agli estimi, e catasti di estimo dei Comuni, che la compongono come è detto di sopra, ancorché assenti, e non familiarmente abitanti in detto territorio, ed ancorché fossero possessori per minor somma di quella fissata sopra per l'ammissione nella borsa del Gonfaloniere, e Priori; volendo che questa borsa per il Consiglio generale serva a dar luogo, che ogni grande, o piccolo possessore possa rendere il suo voto nel Consiglio predetto qualora venga estratto a risedervi.
- XVIII. Tutte le suddette borse si dovranno conservare nella stanza di Archivio della nuova Comunità di Monte Catini di Val di Cecina, e custodirsi serrate a due chiavi una delle quali starà presso il Gonfaloniere pro tempore e l'altra presso il Cancelliere comunitativo.
- XIX. Rimettiamo pienamente alla facoltà del Consiglio generale di Monte Catini di Val di Cecina il destinare, e prescrivere quella forma di abito, o sia di lucco tanto per il Magistrato del Gonfaloniere, e Priori, quanto per il Consiglio generale medesimo con quelle distinzioni, che più gli piacerà, intendendo che non venga con il presente articolo obbligato, né astretto il Magistero, e Consiglio generale suddetto a determinare un tale abito, tanto che consentendosi i medesimi di non volere aver tale sorte di distinzione possino risedere in quella forma che più ad essi piacerà, e prescriviamo questo acciò la detta Comunità possa determinarlo come più le aggrada, e lo creda conveniente alle sue circostanze.
- XX. Mediante l'istituzione delle suddette nuove Magistrature sopprimiamo, ed aboliamo interamente i seguenti Corpi, Magistrature, ed Ufizi sino ad ora esistenti nei Comuni costituenti la nuova Comunità di Monte Catini di Val di Cecina, ed insieme tutti gli statuti, riforme, ordini, e leggi concernenti la creazione dei medesimi, e le incumbenze dei loro Residenti, e rispettivi impiegati cioè

In Monte Catini.

L'antico Magistrato del Gonfaloniere, Rappresentanti, ed Aggiunti.

L'Ufizio dei Provveditori.

In Gello.

I Rappresentanti.

In Mazzolla.

I Rappresentanti.

In Sassa.

I Rappresentanti.

In Querceto.

I Rappresentanti.

L'Ufizio dei Provveditori.

e qualunque altro Ufizio, o Impiego comunitativo esistente nei Comuni o luoghi componenti la Comunità di Monte Catini di Val di Cecina.

Dovendosi intendere di aver per riuniti nel corpo della Magistratura del Gonfaloniere, e Priori tutti i diritti, e prerogative dei vecchi Residenti, Ufiziali, o Ministri come si dice all'Articolo IV. salvo che in quanto per il Regolamento generale emanato per le Comunità del Distretto Fiorentino, e per il presente vien prescritto che alcune delle dette incumbenze si esercitino particolarmente per mezzo di altri Ufiziali, o Corpi di Magistratura, che ne vengano specialmente incaricati.

- XXI. Dovendo il presente Regolamento avere il suo principio nella Comunità di Monte Catini in Val di Cecina il dì primo Giugno millesettecento, settanta sei come si dirà in appresso, perciò a tutto Maggio 1776. si avrà per finito l'esercizio dei vecchi Gonfaloniere, Rappresentanti, Aggiunti, ed altri, che per qualunque titolo, ed incumbenza fossero allora investiti di qualche carattere di Magistratura comunitativa soppressa, o riformata per i presenti ordini, salvo quanto si dice all'Articolo XXI. del Regolamento generale suddetto rapporto alle persone, che si trovassero attualmente impiegate al servizio delle Comunità e Luoghi più laicali.
- XXII. Tutto il debito, o credito che si troverà avere la Comunità di Monte Catini in Val di Cecina e i luoghi più o patrimoni suddetti con la Cassa della Camera delle Comunità, o con altre Casse di Ufizi di Firenze dovrà liquidarsi per l'epoca che ci riserviamo di dichiarare dopo che ce ne sarà stato reso conto.
- XXIII. Dal suddetto primo di Giugno 1776 in poi non sarà fatta sulla Comunità di Monte Catini in Val di Cecina, o suo Territorio circoscritto come sopra alcuna sorte d'Imposizione dalla Camera delle Comunità, né da altri Ufizi, o Tribunali di Firenze, come prescrive nel citato Regolamento generale all'Articolo XXXIII. Ed in conseguenza della liberazione suddetta la medesima Comunità di Monte Catini in Val di Cecina dovrà pagare alla Cassa dell'istessa Camera delle Comunità di Firenze, a titolo di tassa di redenzione una somma annua che provvisionalmente, e sino a nuov'ordine si fissa in scudi cinquecentotre di lire sette per scudo, e in questa somma si comprendano, e si abbiano per compresi tutti i seguenti titoli.
1. Spese universali per la rata spettante alla nuova Comunità di Monte Catini di quello pagava in addietro sotto questo titolo il Vicariato di Val di Cecina alla Cassa delle Comunità di Firenze.
 2. Tasse dei Cavalli per la rata come sopra.
 3. Spesa dei tre Bargelli per la rata come sopra.

4. 5. 6. Tassa degli Ambasciatori, e spese di copie dei loro giovani fatte tanto in servizio del Vicariato per la rata come sopra, quanto in servizio particolare di Monte Catini in Val di Cecina, quali tassa, e spese non ostante la soppressione degli Ambasciatori, e delle loro provvisioni si comprendono nella tassa di redenzione per supplire ad altre spese, delle quali è stata recentemente aggravata la Cassa della Camera delle Comunità.
7. Imposizione per la strada Pistoiese per la rata come sopra.
8. La provvisione al lordo di retensione, che conseguiva annualmente il Giusdicente di Volterra dall'Amministrazione dell'antico Vicariato di Val di Cecina per la rata come sopra.
9. Il Vicariato di Val di Cecina per il rimborso delle spese occorrenti al medesimo per diverse sue dipendenze, e per la rata come sopra.
10. La provvisione al lordo di retensione che ritirava annualmente il Provveditore della Fortezza di Volterra dal Vicariato suddetto, per la rata come sopra.
11. Fisco per il mantenimento, e spese occorrenti in Firenze per i malfattori della nuova Comunità di Montecatini di Val di Cecina.
12. Tassa delle bestie del piè tondo.
13. La provvisione al lordo di retensione, e gli emolumenti che conseguiva annualmente, e fissamente l'Ufiziale, o Giusdicente di Monte Catini in Val di Cecina dall'Amministrazioni dei Comuni costituenti ora la nuova Comunità suddetta.
14. L'emolumento che ritirava il Giusdicente di Volterra per la sottoscrizione del saldo del Comune di Mazzolla ora compreso nella nuova Comunità di Monte Catini in Val di Cecina.
15. Il Salario al lordo di retensione, e gli emolumenti che conseguiva annualmente il Messo di Val di Cecina da alcuni dei Comuni costituenti ora la nuova Comunità suddetta tanto come Messo, quanto come Sindaco del Malefizio.
16. Gli emolumenti, che conseguiva per il passato il Cancellier comunitativo delle Pomarance dai Comuni suddetti.
17. Camera del Commercio, Arti ec. di Firenze per le solite tasse annuali del palio di S. Gio. Bat[t]ista che si corrispondevano da alcuni dei suddetti Comuni al soppresso Tribunale dell'Arte dei Mercatanti [Monte Catini 6,2,6; Querceto 3,1,2; Sassa 0,5,0; Gello 0,6,0; Totale 11,0,8].
18. Camera delle Comunità di Firenze per il Dipartimento di strade, e fiumi per l'importare della solita tassa annuale di visite di strade, che si corrispondeva dall'antica Comunità di Monte Catini di Val di Cecina al soppresso Ufizio di Parte.
19. Pia casa di S. Dorotea per il mantenimento dei poveri Dementi della nuova Comunità di Monte Catini di Val di Cecina [lire 28 secondo il *Motuproprio* del 17.VIII.1752].
20. L'Archivio di Palazzo di Firenze per le solite tasse triennali di approvazione degli statuti di alcuni dei Comuni compresi nella Comunità suddetta.
21. Tassa, e spese di revisione ai Ragionieri della Camera delle Comunità in Firenze, la quale vien siffatta nella somma annua di lire settanta per la revisione dei libri, e

scritture della Comunità di Monte Catini suddetta da farsi come si prescrive nel Regolamento generale.

- XXIV. Aboliamo pienamente la tassa fissa, che hanno sino ad ora pagata le Comunità del Vicariato di Val di Cecina alla Fortezza di Volterra con titolo di *Tranate* dette anche *Tranate di legna*, volendo, e intendendo che la detta tassa non si esiga più né sull'Estimo, né sulle teste né in qualunque altra forma tanto che la nuova Comunità di Monte Catini di Val di Cecina s'intenda libera e sciolta da questo interesse promiscuo, che verteva tra la Fortezza di Volterra e il Vicariato suddetto.
- XXV. E per mantenere il lodevol costume introdotto di repartire le Imposte comunicative a proporzione della rispettiva massa vicariale attribuita parzialmente a ciascun Comune dei Compresi nella nuova Comunità di Monte Catini di Val di Cecina, ordiniamo che anche in avvenire le Imposte comunitative che possano venir fatte nella nuova Comunità suddetta si repartano a proporzione delle seguenti masse vicariali di ciascun Comune costituente la nuova Comunità suddetta, tanto che sia evidentemente chiaro, e manifesto per qual porzione ciascuno di essi viene tassato a contribuire.

Monte Catini	L. 18,80
Querceto	4,10
Sassa	1,10
Gello	2,15
Mazzolla	-----0
	L. 26,15

- XXVI. E atteso l'essere stato riconosciuto che il Comune di Mazzolla, il quale per un effetto del presente Regolamento viene ad essere aggregato, e compreso nella nuova Comunità di Monte Catini di Val di Cecina in conseguenza di non aver massa nel Vicariato suddetto abbia sinora particolarmente contribuito con partite fisse ad alcuni dei titoli compresi già nel Chiesto della Camera delle Comunità in Firenze, così all'oggetto di uniformarlo agli altri Comuni, e di procedere con la dovuta proporzione, e con egual giustizia, e soddisfazione tanto verso il Comune predetto quanto verso gli altri, che per le presenti disposizioni debbono insieme con esso formare il corpo della nuova Comunità di Montecatini di Val di Cecina, vogliamo che Senator Soprassindaco, e Soprintendente della nostra Camera delle Comunità in Firenze prese le informazioni occorrenti, e sentito il Magistrato del Gonfaloniere, e Priori della nuova Comunità suddetta, e similmente sentiti quei possessori del Comune di Mazzolla, che egli giudicherà a proposito dichiarare, e stabilisca con suo Decreto la massa che possa servire di dato per fissare la rispettiva tangente, colla quale il Comune suddetto dovrà contribuire in futuro alle Imposte della nuova Comunità di Monte Catini di Val di Cecina insieme con gli altri quattro Comuni della medesima in forma tale che la massa la quale col Decreto predetto verrà attribuita al Comune di Mazzolla, venga a risultare in sgravio di quella degli altri soprannominati Comuni, i quali verranno in questa guisa a resentire pro rata il beneficio della nuova aggregazione del Comune predetto al corpo della loro Comunità.
- XXVII. Ordiniamo inoltre che le rispettive tangenti delle Imposizioni comunitative, le quali verranno a posarsi sopra ciascuno dei Comuni suddetti siano repartite con proporzione eguale sopra l'estimo rispettivo, o sia sopra i possessori di beni stabili descritti al medesimo, secondo

le proporzioni delle loro rispettive masse, talmente che la maggiore, o minore somma da esigersi sopra i medesimi nasca, e si misuri dalla maggiore, o minore somma delle loro rispettive masse d'Estimo.

- XXVIII. Vogliamo inoltre che le rate o siano tangenti d'Imposizione comunitative, le quali a tenore dell'Articolo XXV. debbono posarsi sopra i due Comuni di Gello, e Mazzolla, ora per sino a tanto che non siano formati i rispettivi catasti ordinati come sopra, possano esigersi anche per mezzo d'esecuzione reale, o sia di sequestro a dichiarazione del Magistrato del Gonfaloniere, e Priori della nuova Comunità di Monte Catini di Val di Cecina per l'intero, o porzione da qualunque dei possessori di beni stabili situati in essi Comuni, i quali possessori dichiariamo che siano tenuti come solidalmente obbligati sino all'ultimazione dei catasti suddetti alla contribuzione delle Imposte suddette, salvo sempre il regresso che di ragione si competesse loro, contro quei possessori per i quali giustificassero di aver pagato oltre la loro propria anche la posta de' medesimi.
- XXIX. E siccome per mezzo del Compartimento Provinciale per le Giusdicenze dal dì 30. Settembre 1772. vengono aboliti, e soppressi gli Ufiziali di Monte Catini, e di Querceto, ed aggregati alla Giurisdizione civile del Vicariato di Volterra, così confermando pienamente di questa parte il Compartimento suddetto, ordiniamo che rispetto alli Articoli XXXIV. e LXXVII. del Regolamento generale per le Comunità del Distretto Fiorentino, si abbia relazione nei casi, di cui in detti Articoli si tratta, al Giusdicente di Volterra, e non altrimenti, giacché in esso si sono trasferiti tutti gli obblighi, e tutti i pesi che prima avevano gli Ufiziali suddetti.
- XXX. E siccome è nostra intenzione di conservare i Canovieri del Sale in quei Comuni, che gli hanno avuti sino al presente, così lasciamo pienamente alla facoltà del Magistrato del Gonfaloniere, e Priori la libertà di eleggere quei soggetti, che stimerà più adatti a cuoprire un tal posto tra i concorrenti a tale impiego con dichiarazione per altro che l'esito felice, o disgraziato dei medesimi sia, e resti totalmente a carico, e rischio della nuova Comunità di Monte Catini di Val di Cecina, lasciando al medesimo Magistrato la facoltà d'ingiungere ai detti Canovieri quegli obblighi, e pesi, e quelle mallevatorie, e condizioni, che crederà opportune al fine di salvare l'interesse della nuova Comunità suddetta.
- XXXI. Ed atteso che conviene dotare tale Impiego di una provvisione fissa, e sicura, così vogliamo che questa provvisione venga stabilita, e fissata una volta per sempre dal Consiglio generale della nuova Comunità di Monte Catini di Val di Cecina, la quale deve soffrire il suddetto capo di uscita.
- XXXII. Ed essendo Noi informati che sino al presente la Comunità di Volterra è stata solita di chiedere il rimborso alle Comunità del Vicariato di Val di Cecina per i tre decimi di quanto la medesima spendeva in mantenimento del Palazzo Pretorio, carceri ec. di quella Città, lo che era cagione spesse volte di mala contentezza, o dubbio di poco buona amministrazione tra di esse, così al fine di agevolare in questa parte il maneggio degli interessi comunitativi tra la Comunità suddetta di Volterra ed i Comuni costituenti la nuova Comunità di Monte Catini di Val di Cecina, vogliamo e ordiniamo che in avvenire la nuova Comunità suddetta paghi annualmente alla Comunità di Volterra la somma fissa di lire settanta, e soldi quattro, volendo, che per qualunque evento la Comunità di Volterra non possa mai chiedere alla suddetta nuova Comunità, e suo Territorio somma maggiore di quella fissata, e stabilita di so-

pra, né obbligarla a veruna altra contribuzione per spese di sorte alcuna che la Comunità di Volterra avesse fatte anche con evidente utilità, e comodo della medesima, le quali spese tutte, ed aggravii mediante la responsione suddetta nella somma fissata di sopra dovranno soffrirsi, e soddisfarsi pienamente, e secondo le occorrenze dalla sola Comunità di Volterra, intendendo che ogni ulteriore conteggio tra le predette due Comunità si abbia per estinto nella stabilita fissazione di detta somma annua, talmente che non si possa mai domandare, né pretendere oltre quanto abbiamo disposto di sopra.

XXXIII. Dall'allivellazione, o vendita dei beni stabili comunitativi ordinata dal predetto Regolamento generale per le Comunità del Distretto vogliamo che sieno eccettuati solamente quei beni stabili della nuova Comunità di Monte Catini di Val di Cecina consistenti in boschi obbligati, o addetti al servizio delle moje.

XXXIV. L'elezione dei due Deputati alla revisione delle imposte vogliamo che sia fatta mediante l'estrazione di quattro polizze dalla borsa del Gonfaloniere, e Priori, ed i nomi così estratti si dovranno immediatamente partitare dal Consiglio generale, come si prescrive nel Regolamento generale all'Articolo III.

Quanto all'elezione del Camarlingo, e del Provveditore di strade, ed alle incombenze, ed obblighi dei medesimi come pure rispetto a qualunque altro oggetto non espresso di sopra dovrà osservarsi quanto vien prescritto nel Regolamento generale suddetto, il quale insieme con il presente Regolamento particolare dovrà cominciare ad avere il suo effetto, e vigore nella Comunità di Montecatini di Val di Cecina il dì primo di Giugno mille settecento settanta sei. Dato in Firenze il dì primo Aprile mille settecento settanta sei.

PIETRO LEOPOLDO.

V. ANGELO TAVANTI.

FRANCESCO BENEDETTO MARMORAJ.

In Firenze l'Anno 1776. Per Gaetano Cambiagi Stampator Granducale.

Dunque, quando con l'entrata in vigore dell'ordinamento datato primo aprile 1776, "in aumento, e dichiarazione del Regolamento generale per le Comunità del Distretto Fiorentino del 29 Settembre 1774" vennero estese alla Val di Cecina le riforme amministrative leopoldine, prese vita la Comunità di Montecatini che comprendeva i preesistenti Comuni di Querceto, Sassa, Gello e Mazzolla.

Nel 1833 si ebbe il passaggio della frazione di Mazzolla a Volterra, con la conseguente aggregazione a Montecatini di Miemo e di altri territori già compresi nelle Comunità di Volterra e di Lajatico.

Nel 1929, infine, il Comune di Montecatini incorporò la frazione di Buriano, distaccata da Volterra.

Fu, quello plasmato da Pietro Leopoldo, un ritaglio politico-amministrativo che, con poche varianti, è pervenuto sino ai nostri giorni, ad eloquente dimostrazione che il nuovo assetto seppe dare alle comunità quel grado di popolamento, sufficientemente articolato sul piano socio-culturale, che era ritenuto necessario per guidare i poteri locali (per la prima volta delegati dal governo centrale alle periferie) e convenientemente utile all'esercizio della cosa pubblica ed alla gestione consapevole dei territori.

Oggi, fatte salve le variazioni del 1833 e del 1929, i confini poco si discostano da quelli leopoldini. Montecatini, con un'estensione territoriale di circa 155 chilometri quadrati, inclusiva delle frazioni di Querceto, Sassa, Ponteginori, Buriano, Gello, Casaglia e Miemo, risulta uno dei più vasti comuni della provincia: il quarto dopo Volterra, Pomarance e Pisa.

Notevoli variazioni si sono invece verificate in ambito demografico.

Se nel primo censimento post-unitario del 1861 contava 4.288 abitanti, e nel 1951 raggiunse la punta massima di 5.376 residenti, attualmente la sua popolazione non supera le 1.750 unità, risultando, con appena 11 abitanti per chilometro quadrato, il Comune meno densamente popolato dell'intera provincia dopo Monteverdi M.mo (7,73 ab/Kmq).

Dati, questi, che non inducono certo ad una visione ottimistica per il nostro Comune, considerando per di più che Montecatini è inserito in un territorio periferico, l'Alta Val di Cecina, caratterizzato dalla carenza di risorse e da un'inesorabile e progressiva decrescita demografica.

Un contesto povero che offre, quindi, scarse prospettive ad un piccolo Comune angustiato da difficoltà gestionali, finanziarie e di governo di problematiche sempre più complesse.

Sarà difficile che Montecatini possa ancora a lungo conservare in toto la propria autonomia. Ed è questo un problema cui, nella ricerca del consenso popolare, occorrerà trovare una soluzione equilibrata che possa aggiungere più efficacia ed efficienza all'attività amministrativa senza pesare eccessivamente dal punto di vista impositivo.

Se è dunque ovvio e necessario che a presiedere il territorio siano Comuni sufficientemente popolati, e comunque non al di sotto di certi numeri tendenzialmente rappresentativi, è indubbio, a parer mio, che gli accorpamenti, ove si rendano necessari, debbano avvenire senza alterare più di tanto gli equilibri, ricercando modalità istituzionali atte alla salvaguardia della rappresentanza all'interno degli organi decisionali, alla garanzia di servizi decentrati e soprattutto alla tutela della storia e delle tradizioni di ogni comunità. Ovviamente tutto questo dovrà avvenire fra pari, e non con un Comune egemone che andrà ad inglobare quelli più piccoli: altrimenti quest'ultimi, anziché accorpati, finiranno per sentirsi conquistati e assorbiti.

In questa tormentata stagione di tagli, di ristrutturazioni, di ridimensionamenti, portare a compimento le riforme, compresa quella della riduzione numerica dei Comuni, è indubbio che richieda di procedere coinvolgendo le comunità. Ed occorrerà farlo con la consapevolezza della necessità di aggregarsi non soltanto per motivi economici o di bassa concretezza; dell'esigenza di dar vita ad un progetto condiviso, di accrescere la partecipazione e dar voce alle periferie; dell'opportunità di dimostrare, una volta tanto, che non si tratta di una reiterazione dei soliti

tagli o delle solite centralizzazioni, ma di una utilità, di un concreto beneficio per le comunità coinvolte.

Su quale organismo debba essere deputato alla rappresentanza democratica ed al governo dell'area o dei municipi aggregati, sarà poi importante dibattere avendo a cuore *in primis* il territorio: cercando di offrire un futuro a comunità ormai in declino; bandendo personalismi e campanilismi; sapendo affrontare e guidare il cambiamento non con lo sguardo rivolto esclusivamente al passato e, men che meno, con la nostalgia tipica di chi teme di perdere sicurezze, importanza ed influenza.

Montecatini Val di Cecina, 30 settembre 2016



PIETRO LEOPOLDO

PER GRAZIA DI DIO

PRINCIPE REALE D'UNGHERIA E DI BOEMIA

ARCIDUCA D'AUSTRIA

GRANDUCA DI TOSCANA &c. &c. &c.

N amento, e dichiarazione del Regolamento generale per le Comunità del Distretto Fiorentino del dì 29. Settembre 1774. ordiniamo che rispetto alla nuova Comunità di Monte Catini di Val di Cecina si osservi quanto appresso.

Primeramente per Comunità di Monte Catini di Val di Cecina a tutti gli effetti voluti, e dipendenti dalle presenti ordinazioni Vogliamo che in avvenire s'intendano tutti gl'interessi, persone, e cose comprese nell'estensione del Territorio descritto, o che a forma delle Leggi, ed ordini veglianti fosse da descriversi all'Estimo di Monte Catini di Val di Cecina, o sia il complesso degli infrascripti Comuni, e loro rispettivi popoli, o Parrocchie cioè

COMUNI. POPOLI, o PARROCCHIE.

1. Monte Catini di Val di Pieve di S. Biagio. Cecina
2. Querceto Pieve di S. Gio. Battista.
3. Sassa Pieve di S. Martino.
4. Gello } Pieve di S. Lorenzo.
5. Mazzolla

II. E siccome fino al presente i Comuni suddetti sono stati considerati, e trattati nelle particolari amministrazioni loro comunitative, come tante distinte aziende o patrimoni diversi, e separati tra loro, così di nostro Moraproprio, e con piena cognizione di negozio di tutti i Comuni suddetti facciamo in vigore dei presenti ordini un sol corpo economico, ed una sola nuova Comunità ed azienda, tanto per le partite attive, che passive, e rispettivamente di entrata, e di uscita a tutti gli effetti di amministrazione, e dipendenza comunitativa.

III. E fermo stante quanto sopra Vogliamo, ed Ord-

niamo che tutti gl'assegnamenti, e beni che hanno attualmente, e che in avvenire acquistassero i luoghi, o Comuni soprannominati, e riuniti, e destinati a costituire la nuova Comunità di Monte Catini di Val di Cecina debbano andare a beneficio promiscuo, e scambievole, ed erogarsi unitamente, ed in Comune nella soddisfazione di tutti gli obblighi, pesi, e bisogni della nuova Comunità predetta: considerata come sopra, e che all'incontro ogni masenaa di assegnamento, che potesse risultare, annualmente per formare la somma necessaria per supplire agli obblighi, e bisogni suddetti si debba con perfetta eguaglianza, e con una istessa proporzione posare, e repartire sopra tutti i possessori di beni stabili compresi nel Territorio della nuova Comunità di Monte Catini di Val di Cecina formata, e riunita come sopra, e descritti, o da descriversi secondo gli ordini veglianti agli Estimi, o Casali di Estimo della medesima.

IV. La nuova Comunità di Monte Catini di Val di Cecina dovrà esser rappresentata da una Magistratura con titolo di Gonfaloniere, e Priori, ed alla medesima intendiamo che vengano conservate, e mantenute tutte le prerogative, facoltà, ed autorità, di cui a forma degli ordini veglianti fino al presente avesse goduto la Comunità predetta nei corpi delle sue Magistrature comunitative con titolo di Gonfaloniere, Rappresentanti, ed Aggiunti, e così pure gli altri Comuni e compresi nella medesima, o nominati nell'Articolo precedente nei corpi dei loro rispettivi Rappresentanti; salvo quanto sarà detto qui appresso del nuovo Consiglio generale, che verrà stabilito per il migliore servizio, e governo delle cose comunitative.

V. La predetta Magistratura sarà composta, e formata di cinque soggetti cioè di un Gonfaloniere, e quattro Priori.

VI. Prescriviamo perciò che s'istituisca una borsa con nome di borsa del Gonfaloniere, e Priori, ed in ella si dovranno includere in tanta somma, o polizze di rate e nomi

di tutti i Possessori di beni stabili situati nel Territorio della nuova Comunità di Monte Catini di Val di Cecina circoscritto come sopra all'Articolo I., e descritti, o da descriversi a tenore delle Leggi veglianti agli Estimi, o siano Catasti di Estimo dei Comuni costituenti ora la Comunità suddetta, purchè i detti beni portino almeno, in una, o più partite, ed in uno, o più catasti dei Comuni suddetti, la somma di lire cento venti di massa maggiore di moneta di estimo al catasto di Monte Catini di Val di Cecina, o sivero agli estimi degli altri Comuni tanta somma o massa di possessione, che venga ad essere equivalente alle suddette lire cento venti di massa maggiore al catasto di estimo di Monte Catini di Val di Cecina.

VII. Ed atteso l'essere stata riconosciuta qualche difformità tra gli estimi dei Comuni nominati di sopra, nella valutazione delle monete di conto praticate nei libri, o catasti suddetti, e nella riduzione delle loro rispettive masse dalla maggiore alla minore; perciò si rende necessario l'uniformare per ragguglio la valuta delle monete medesime e rilevarne una Comune, che serva di misura uniforme a tutte le operazioni, le quali debbono aver per dato l'ammontare dell'estimo, e specialmente all'oggetto di ripartire con egual proporzione le Imposizioni comunicative; al quale effetto si dovranno osservare le Istruzioni, che con nostra approvazione saranno date dal Senator Sopraintendente, e Soprintendente delle Comunità.

VIII. Ed essendo noi stati informati, come i due Comuni di Gello, e di Mazzolla compresi nella nuova Comunità di Monte Catini di Val di Cecina non hanno alcun catasto regolare dei terreni, o beni stabili situati nel loro rispettivi Territorj, ed i quali servono di proporzione e regola costante al reparto delle Imposizioni comunicative, perciò dichiariamo esser di nostra precisa volontà che nei suddetti due Comuni si formino gli opportuni libri di descrizioni di terreni, o siano catasti di estimo, adattati al fine di repartire sopra i possessori dei medesimi con una regola costante, e con le dovute proporzioni quelle rate, o rispettive tangenti d'Imposte comunicative della nuova Comunità di Monte Catini di Val di Cecina, che si dovranno esigere sopra di essi a forma del presente Regolamento, come verrà specificato qui appresso.

IX. E siccome desideriamo che i suddetti estimi, o catasti vengano formati con ogni possibile sollecitudine, perciò all'oggetto di affrettarne l'esecuzione, e l'adempimento, vogliamo che fino a tanto che non saranno formati i suddetti nuovi catasti, restino sospesi dal diritto di essere ammessi nella borsa del Gonfaloniere, e Priori della nuova Comunità di Monte Catini di Val di Cecina, come pure nell'altra borsa del Consiglio generale, che verrà istituita qual appresso i Possessori di beni stabili nei due Comuni suddetti di Gello, e di Mazzolla, ancorchè la loro possessione, o per via di perizia, o per qualunque altro mezzo venisse giustificata per equivalente alla quantità di lire cento venti di massa maggiore al catasto di estimo del Comune di Monte Catini di Val di Cecina prescritta di sopra all'Articolo VI.; come condizione ad ammettere i possessori nella borsa della Magistratura della nuova Comunità suddetta.

X. In conseguenza di quanto sopra vogliamo che rapporto ai possessori nei tre Comuni di Monte Catini, Querceto, e Sassa, i quali sono per adesso i soli abilitati a poter risiedere nel Magistrato, e nel Consiglio generale della nuova Comunità di Monte Catini di Val di Cecina per sino a tanto che siano formati gli estimi, o catasti ordinati di sopra, resti sospeso, e da non doversi attendere qualunque divieto dal risiedere, o esercitare le incumbenze dei Magistrati, o Uffizi comunicativi; e ciò determiniamo atteso lo scarso numero dei capaci di essere imbarcati come sopra nella situazione attuale.

XI. Vogliamo per altro che sia lecito ammettere nella borsa suddetta del Magistrato comunicativo di Monte Catini di Val di Cecina tutti quelli, che per i tempi andranno giustificando per gli atti della Cancelleria comunicativa, ed avanti il Magistrato suddetto di avere i loro beni stabili già descritti, ed estimati per la somma corrispondente a quella notata di sopra di lire cento venti di massa maggiore dell'estimo del Comune di Monte Catini di Val di Cecina, o che in conseguenza si siano così resi abili ad essere imbarcati, e risiedere come sopra.

XII. Ordiniamo ancora che dentro il termine di un anno da principiare a decorrere dal giorno, nel quale dovrà avere effetto il presente Regolamento siano formate le descrizioni, o siano catasti di estimo di tutti i beni stabili compresi nei Territorj dei due Comuni suddetti che sono attualmente mancanti dei libri, o catasti soprannominati, in forma tale che quelli nuovi estimi, o catasti servino a tutte le operazioni, alle quali rispettivamente dovranno servire gli estimi degli altri Comuni a forma delle presenti ordinazioni.

XIII. Dalla suddetta borsa del Gonfaloniere, e Priori si dovranno estrarre ogni anno cinque polizze, o siano cedole, e il primo di quelli così estratti sia il Gonfaloniere, e gli altri quattro tratti dopo siano i Priori.

XIV. Nella predetta borsa dovranno essere imbarcati con tutti gli altri suddetti possessori anche i luoghi pii, e corpi laicali, le Comunità, ed altri possidenti beni stabili, il Fisco, la Religione di S. Stefano, le Commende, ed il nostro Scrittojo delle Possessioni, e precisamente tutti i nomi delle Chiese, Monasterj, Conventi, e Benefizj che sieno in possesso di beni stabili descritti, o da descriversi in conseguenza delle presenti disposizioni agli estimi, o catasti di estimo dei Comuni predetti con la quantità di massa fissata sopra all'Articolo VI.

XV. I possessori poi per minor somma, o quantità di beni a estimo di quella rispettivamente prescritta di sopra per l'ammissione nella borsa suddetta dovranno essere esclusi dalla medesima, ma non per questo tali possessori saranno esclusi dal concorrere, e contribuire per la loro tangente a quelle Imposte, che in futuro potessero venir fatte dalla nuova Comunità di Monte Catini di Val di Cecina a forma dei presenti ordini.

XVI. Il Consiglio generale della nuova Comunità di Monte Catini di Val di Cecina sarà formato dei Residenti nel suddetto Magistrato, ed insieme di dodici Configlieri gli uni, e gli altri in sufficiente numero adunati, volendo che dall'unione dei suddetti due corpi venga formata una sola Magistratura con titolo di Consiglio generale.

XVII. Per la creazione, ed estrazione dei dodici soggetti, che dovranno risiedere nel Consiglio generale insieme col Magistrato del Gonfaloniere, e Priori, ordiniamo che si formi una borsa generale, nella quale si dovranno includere in tante cedole, o polizze distinte i nomi di tutti i possessori di beni stabili situati nel territorio della nuova Comunità di Monte Catini di Val di Cecina, e descritti, o da descriversi agli estimi, e catasti di estimo dei Comuni, che la compongano come è detto di sopra, ancorchè assenti, e non familiarmente abitanti in detto territorio, ed ancorchè fossero possessori per minor somma di quella fissata sopra per l'ammissione nella borsa del Gonfaloniere, e Priori; volendo che questa borsa per il Consiglio generale serva a dar luogo, che ogni grande, o piccolo possessore possa rendere il suo voto nel Consiglio predetto qualora venga estratto a risiederli.

XVIII. Tutte le suddette borse si dovranno conservare nella stanza di Archivio della nuova Comunità di Monte Catini di Val di Cecina, e custodirsi serrate a due chiavi una delle quali starà presso il Gonfaloniere pro tempore e l'altra presso il Cancellier comunicativo.

XIX. Rimettiamo pienamente alla facoltà del Consiglio generale di Monte Catini di Val di Cecina il destinare, e prescrivere quella forma di abito, o sia di luco tanto per il Magistrato del Gonfaloniere, e Priori, quanto per il Consiglio generale medesimo, con quelle distinzioni, che più gli piacerà, intendendo che non venga con il presente articolo obbligato, nè astretto il Magistrato, e Consiglio generale suddetto a determinare un tale abito, tanto che contentandosi i medesimi di non volere avere tal sorte di distinzione possano risiedere in quella forma che più ad essi piacerà, e prescriviamo questo acciò la detta Comunità possa determinarlo come più le aggrada, e lo creda conveniente alle sue circostanze.

XX. Mediante l'istituzione delle suddette nuove Magistrature sopprimiamo, ed aboliamo interamente i seguenti Corpi, Magistrature, ed Uffizi fino ad ora esistenti nei Comuni costituenti la nuova Comunità di Monte Catini di Val di Cecina, ed insieme tutti gli statuti, riforme, ordini, e leggi concernenti la creazione dei medesimi.

le incumbenze dei loro Residenti, e rispettivi impieghi, e cioè:

In Monte Catini.

L'antico Magistrato del Gonfaloniere, Rappresentanti, ed Aggiunti.

L'Uffizio dei Provveditori.

In Gella.

I Rappresentanti.

In Mazzolla.

I Rappresentanti.

In Saffa.

I Rappresentanti.

In Querceto.

I Rappresentanti.

L'Uffizio dei Provveditori.

e qualunque altro Uffizio, o Impiego comunitativo esistente nei Comuni, o luoghi componenti la Comunità di Monte Catini in Val di Cecina.

Dovendosi intendere di aver per rinnci nel corpo della Magistratura del Gonfaloniere e Priori tutti i diritti, e prerogative dei vecchi Residenti, Uffiziali, o Ministri come si dice all'Articolo IV. salvo che in quanto per il Regolamento generale emanato per le Comunità del Distretto Fiorentino, e per il presente vien prescritto che alcune delle dette incumbenze si esercitino particolarmente per mezzo di altri Uffiziali, o Corpi di Magistratura, che ne vengono specialmente incaricati.

XXI. Dovendo il presente Regolamento avere il suo principio nella Comunità di Monte Catini in Val di Cecina il dì primo Giugno millesettecento settanta sei come si dirà in appresso, perciò a tutto Maggio 1776. si avrà per finito l'esercizio dei vecchi Gonfaloniere, Rappresentanti, Aggiunti, ed altri, che per qualunque titolo, ed incumbenza fossero allora investiti di qualche carattere di Magistratura comunitativa soppressa, e riformata per i presenti ordini, salvo quanto si dice all'Articolo XXI. del Regolamento generale suddetto rapporto alle persone, che si trovassero attualmente impiegate al servizio delle Comunità, e Luoghi pii laicali.

XXII. Tutto il debito, o credito che si troverà avere la Comunità di Monte Catini in Val di Cecina, ed i Luoghi pii o patrimonii suddetti con la Cassa della Camera delle Comunità, o con altre Casse di Uffizi di Firenze dovrà liquidarsi per l'epoca a tutto Maggio 1776., e poi soddisfarsi in quella forma, che Ci riterremo di dichiarare dopo che Ce ne sarà stato reso conto.

XXIII. Dal suddetto dì primo Giugno mille settecento settanta sei in poi non farà fatta sulla nuova Comunità di Monte Catini in Val di Cecina, o suo Territorio circoscritto come sopra alcuna sorte d'Imposizione dalla Camera delle Comunità, nè da altri Uffizi, o Tribunali di Firenze, come si prescrive nel citato Regolamento generale all'Articolo XXXIII. Ed in conseguenza della liberazione suddetta la medesima Comunità di Monte Catini in Val di Cecina dovrà pagare alla Cassa dell'istessa Camera delle Comunità in Firenze, a titolo di tassa di redenzione una somma annua, che provvisoriamente, e fino a nuove ordinanze si fissa in scudi cinquecentotré di lire sette per scudo, ed in questa somma si comprendano, e si abbiano per compresi tutti i seguenti titoli.

1. Spese universali per la rata spettante alla nuova Comunità di Monte Catini di quello pagava in addietro sotto questo titolo il Vicariato di Val di Cecina alla Cassa della Camera delle Comunità in Firenze.

2. Tasse di Cavalli per la rata come sopra.

3. Spese dei tre Bargelli per la rata come sopra.

4. 5. 6. Tassa degli Ambasciatori, e spese di copie dei loro giovani fatte tanto in servizio del Vicariato per

la rata come sopra, quanto in servizio particolare di Monte Catini in Val di Cecina, qua i tassa, e spese non ostante la soppressione degli Ambasciatori, e delle loro provvisioni si comprendono nella tassa di redenzione per supplire ad altre spese, delle quali è stata recentemente aggravata la Cassa della Camera delle Comunità.

7. Imposizione della strada Pistojese per la rata come sopra.

8. La provvisione al lordo di retensione, che conseguiva annualmente il Giudicente di Volterra dall'Amministrazione dell'antico Vicariato di Val di Cecina per la rata come sopra.

9. Il Vicariato di Val di Cecina per il rimborso delle spese occorrenti al medesimo per diverse sue dipendenze, e per la rata come sopra.

10. La provvisione al lordo di retensione che ricirava annualmente il Provveditore della Fortezza di Volterra dal Vicariato suddetto, per la rata come sopra.

11. Fisco per il mantenimento, e spese occorrenti in Firenze per i malfattori della nuova Comunità di Monte Catini di Val di Cecina.

12. Tassa delle bestie del piè tondo.

13. La provvisione al lordo di retensione, e gli emolumenti, che conseguiva annualmente, e sistematicamente l'Uffiziale, o Giudicente di Monte Catini in Val di Cecina dall'Amministrazioni dei Comuni costituenti ora la nuova Comunità suddetta.

14. L'emolumento che ricirava il Giudicente di Volterra per la sottoscrizione del saldo del Comune di Mazzolla ora compreso nella nuova Comunità di Monte Catini in Val di Cecina.

15. Il Salario al lordo di retensione, e gli emolumenti che conseguiva annualmente il Messo di Val di Cecina da alcuni dei Comuni costituenti ora la nuova Comunità suddetta tanto come Messo, quanto come Sindaco del Malesio.

16. Gli emolumenti, che conseguiva per il passato il Cancellier comunitativo delle Pomarance dai Comuni suddetti.

17. Camera del Commercio, Artifici di Firenze per le solite tasse annuali del palio di S. Gio. Battista che si corrispondevano da alcuni dei suddetti Comuni al soppresso Tribunale dell'Arte dei Mercatanti.

18. Camera delle Comunità di Firenze per il Dipartimento di strade, e fiumi per l'importare della solita tassa annuale di visite di strade, che si corrispondeva dall'antica Comunità di Monte Catini di Val di Cecina al soppresso Uffizio di Parte.

19. Pia casa di S. Dorotea per il mantenimento dei poveri, Dementi della nuova Comunità di Monte Catini di Val di Cecina.

20. L'Archivio di Palazzo di Firenze per le solite tasse triennali di approvazioni degli statuti di alcuni dei Comuni compresi nella Comunità suddetta.

21. Tassa, e spese di revisione ai Ragionieri della Camera delle Comunità in Firenze, la quale vien fissata nella somma annua di lire settanta per la revisione dei libri, e scritture della Comunità di Monte Catini suddetta da farsi come si prescrive nel Regolamento generale.

XXIV. Aboliamo pienamente la tassa fissa, che hanno sino ad ora pagata le Comunità del Vicariato di Val di Cecina alla Fortezza di Volterra con titolo di *Tranate* dette anche *Tranate di Legna*, volendo, ed intendendo che la detta tassa non si esiga più, nè sull'Estimo, nè sulle teste nè in qualunque altra forma tanto che la nuova Comunità di Monte Catini di Val di Cecina s'intenda libera e sciolta da questo interesse promiscuo, che verteva tra la Fortezza di Volterra, ed il Vicariato suddetto.

XXV. E per mantenere il lodevol costume introdotto di repartire le Imposte comunitative a proporzione della rispettiva massa vicariale attribuita parzialmente a ciascun Comune dei Comuni compresi nella nuova Comunità di Monte Catini di Val di Cecina, ordiniamo che anche in avvenire le Imposte comunitative che possano venir fatte nella nuova Comunità suddetta si repartano a proporzione delle seguenti masse vicariali di ciascun Comune costituente la nuova Comunità suddetta, tanto che sia evidentemente chiaro, e manifesto per qual porzione ciascuno di essi viene tassato a contribuire.

Monte Catini	lire 18. —
Querceto	4. 10. —
Salla	1. 10. —
Gello	3. 15. —
Mazzolla	—

lire 26. 15. —

XXVI. Ed atteso l'essere stato riconosciuto che il Comune di Mazzolla, il quale per un effetto del presente Regolamento viene ad essere aggregato, e compreso nella nuova Comunità di Monte Catini di Val di Cecina in conseguenza di non aver Massa nel Vicariato suddetto abbia finora particolarmente contribuito con parte fide ad alcuni dei titoli compresi già nel Chiesito della Camera delle Comunità in Firenze, così all'oggetto di uniformarlo agli altri Comuni, e di procedere con la dovuta proporzione, e con egual giustizia, e soddisfazione tanto verso il Comune predetto quanto verso gli altri, che per le predette disposizioni debbono insieme con esso formare il corpo della nuova riunita Comunità di Monte Catini di Val di Cecina, vogliamo che il Senator Sopralindaco, e Soprintendente della nostra Camera delle Comunità in Firenze prenda le informazioni occorrenti, e sentito il Magistrato del Gonfaloniere, e Priori della nuova Comunità suddetta, e similmente sentiti quei possessori del Comune di Mazzolla, che egli giudicherà a proposito dichiarare, e stabilisca con suo Decreto la massa che possa servire di dato per fissare la rispettiva tangente, colla quale il Comune suddetto dovrà contribuire in futuro alle imposte della nuova Comunità di Monte Catini di Val di Cecina insieme con gli altri quattro Comuni della medesima in forma tale che la massa la quale col Decreto predetto verrà attribuita al Comune di Mazzolla, venga a risultare in sgravio di quelle degli altri sopranominati Comuni, i quali verranno in questa guisa a ricevere proporzata il beneficio della nuova aggregazione del Comune predetto al corpo della loro Comunità.

XXVII. Ordiniamo inoltre che le rispettive tangenti delle Imposizioni comunitative, le quali verranno a porsi sopra ciascuno dei Comuni suddetti siano repartite con proporzione uguale sopra l'estimo rispettivo, o sia sopra i possessori di beni stabili descritti al medesimo, secondo le proporzioni delle loro rispettive masse, talmente che la maggiore, o minor somma da essersi sopra i medesimi nasce, e si misuri dalla maggiore, o minor somma delle loro rispettive masse d'Estimo.

XXVIII. Vogliamo inoltre che le rate o siano tangenti d'Imposizione comunitativa, le quali a tenore dell'Articolo XXV. debbono porsi sopra i due Comuni di Gello, e Mazzolla, ora per fino a tanto che non siano formati i rispettivi catasti ordinati come sopra, possano essersi anche per mezzo d'esecuzione reale, o sia di sequestro a dichiarazione del Magistrato del Gonfaloniere, e Priori della nuova Comunità di Monte Catini di Val di Cecina per l'intero, o porzione da qualunque dei possessori di beni stabili situati in essi Comuni, i quali possessori dichiariamo che siano tenuti come solidalmente obbligati fino all'ultimazione dei catasti suddetti alla contribuzione delle imposte suddette, salvo sempre il regresso che di ragione si competesse loro contro quei possessori per i quali giustificassero di aver pagato oltre la loro propria anche la parte de' medesimi.

XXIX. E siccome per mezzo del Compartimento Provinciale per le Giurisdizioni del dì 30. Settembre 1772. vengono aboliti, e soppressi gli Uffiziali di Monte Catini e di Querceto, ed aggregati alla Giurisdizione civile del Vicariato di Volterra, così confermando pienamente in questa parte il Compartimento suddetto, ordiniamo che rispetto agli Articoli XLIV. e LXXXVII del Regolamento generale per le Comunità del Distretto Fiorentino, si abbia relazione nei casi, di cui in detti Articoli si tratta, al Giurisdicente di Volterra, e non altrimenti, giacchè in esso si sono trasferiti tutti gli obblighi, e tutti i pesi che prima avevano gli Uffiziali suddetti.

XXX. E siccome è nostra intenzione di conservare i

Canovieri del sale in quei Comuni, che gli hanno avuti fino al presente, così lasciamo pienamente alla facoltà del Magistrato del Gonfaloniere, e Priori la libertà di eleggere quei soggetti, che stimerà più adattati a cuoprire un tal posto tra i concorrenti a tale impiego con dichiarazione per alto che l'esito felice, o disgraziato dei medesimi sia, e resti totalmente a carico, e rischio della nuova Comunità di Monte Catini di Val di Cecina, lasciando al medesimo Magistrato la facoltà d'ingiungere ai detti Canovieri quegli obblighi, e pesi, e quelle mallevadorie, e condizioni, che crederà opportune al fine di salvare l'interesse della nuova Comunità suddetta.

XXXI. Ed atteso che conviene dotare tale Impiego di una provvisione fissa, e sicura, così vogliamo che questa provvisione venga stabilita, e fissata una volta per sempre dal Consiglio generale della nuova Comunità di Monte Catini di Val di Cecina, la quale deve soffrire il suddetto capo d'uscita.

XXXII. Ed essendo Noi informati che fino al presente la Comunità di Volterra è stata solita di chiedere il rimborso alle Comunità del Vicariato di Val di Cecina per i tre decimi di quanto la medesima spendeva in mantenimento del Palazzo Pretorio, carceri ec. di quella Città, lo che era cagione spesse volte di mala contentezza, o dubbio di poca buona amministrazione tra di esse, così al fine di agevolare in quella parte il maneggio degli interessi comunitativi tra la Comunità suddetta di Volterra, ed i Comuni costituenti la nuova Comunità di Monte Catini di Val di Cecina, vogliamo, ed ordiniamo che in avvenire la nuova Comunità suddetta paghi annualmente alla Comunità di Volterra la somma fissa di lire settanta, e soldi quattro, volende, che per qualunque evento la Comunità di Volterra non possa mai chiedere alla suddetta nuova Comunità, e suo Territorio somma maggiore di quella fissata, e stabilita di sopra, nè obbligarla a veruna altra contribuzione per spese di sorta alcuna che la Comunità di Volterra avesse fatte anche con evidente utilità, e comodo della medesima, le quali spese tutte, ed aggravii mediante la responzione suddetta nella somma fissata di sopra dovranno soffrirli, e soddisfarsi pienamente, e secondo le occorrenze dalla sola Comunità di Volterra; intendendo che ogni ulteriore conteggio tra le predette due Comunità si abbia per estinto nella stabilita fissazione di detta somma annua, talmente che non si possa mai domandare, nè pretendere oltre quanto abbiamo disposto di sopra.

XXXIII. Dall'allivellazione, o vendita di beni stabili comunitativi ordinata dal predetto Regolamento generale per le Comunità del Distretto vogliamo che sieno eccettuati solamente quei beni stabili della nuova Comunità di Monte Catini di Val di Cecina consistenti in boschi obbligati, o addetti al servizio delle Mole.

XXXIV. L'elezione dei due Deputati alla revisione delle imposte vogliamo che sia fatta mediante l'estrazione di quattro polizze dalla borsa del Gonfaloniere, e Priori, ed i nomi così estratti si dovranno immediatamente partecipare dal Consiglio generale, come si prescrive nel Regolamento generale all'Articolo LII.

Quanto alla elezione del Camarlingo, e del Provveditor di strade, ed alle incumbenze, ed obblighi dei medesimi come pure rispetto a qualunque altro oggetto non espresso di sopra dovrà osservarsi quanto vien prescritto nel Regolamento generale suddetto, il quale insieme con il presente Regolamento particolare dovrà cominciare ad avere il suo effetto, e vigore nella Comunità di Monte Catini di Val di Cecina il dì primo Giugno mille settecento settantasei. Dato in Firenze il dì primo Aprile mille settecento settanta sei.

PIETRO LEOPOLDO.

V. ANGELO TAVANTI.

FRANCESCO BENEDETTO MORNORAI

In Firenze l'Anno 1776. Per Gaetano Cambiagi Stampator Granducale.